

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e
l'educazione igienico-sanitaria

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Norme per il finanziamento delle iniziative per la propaganda e l'educazione igienico-sanitaria".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

La presente legge si propone il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione mediante una adeguata opera di informazione diretta a diffondere la conoscenza di principi e norme comportamentali di carattere igienico-sanitario.

La propaganda sanitaria deve proporsi di generare convincimenti permanenti per la formazione di una profonda coscienza sanitaria.

L'attività di educazione sanitaria deve tendere fra l'altro ad ottenere la partecipazione dei cittadini nel corretto utilizzo dei servizi e delle prestazioni preventive, diagnostiche, curative e riabilitative.

ART. 2

L'attività di informazione deve tendere a fornire, in particolare, una adeguata educazione sanitaria in ordine:

- a) alla profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- b) alle norme da osservare per combattere le malattie di rilevanza sociale;
- c) ai modi per prevenire gli stati patologici cronici ovvero per ridurre gli effetti;
- d) all'utilità del precoce accertamento degli stati neoplastici;
- e) alle norme di primo soccorso da prendere per gli infortunati;
- f) ai danni causati dal fumo e dall'abuso di alcool;
- g) ai danni causati dall'ingestione di sostanze stupefacenti e dall'abuso di sostanze medicinali;
- h) ad ogni altra iniziativa che serva a tutelare la salute dei cittadini.

ART. 3

Per l'attuazione degli scopi enunciati nei precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attesa e fino all'approvazione del piano sanitario regionale ov-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

vero alla entrata in funzione delle unità sanitarie locali, appro-
va i programmi di intervento concernenti la propaganda e l'educazio-
ne igienico-sanitaria.

ART. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, valutati in L. 250.000.000=, si fa fronte con uti-
lizzo di pari disponibilità riveniente dal capitolo 349 "Fondo per
il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in
corso di adozione" del bilancio di previsione per l'esercizio fi-
nanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per
quanto attiene la cassa.

Ai sensi del II comma dell'art. 39 della legge di contabilità
regionale, n. 17 del 30.5.1977, l'assegnazione dello stanziamento
di cui al capitolo 349 - Parte II - Spesa - del bilancio 1978 re-
sta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della
nuova correlativa spesa di L. 250.000.000= in apposito stanziamen-
to della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del III comma del suddetto art. 39 della legge regio-
nale n. 17 del 30.5.1977, nel bilancio 1979 dovrà risultare, con ap-
posita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso
ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 si farà fronte median-
te istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979, ai sensi
dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 febbraio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone